



SWISS skills
supporter club

Statuti

dell'11 settembre 2012

L'assemblea generale dello "SwissSkills Supporter Club" emana come statuti:*

- Oggetto** **Art. 1.** Con la definizione di "SwissSkills Supporter Club" viene costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice civile svizzero, di seguito denominata club. Il club è di pubblica utilità, indipendente da altre organizzazioni, apolitico e aconfessionale e non è finalizzato al profitto.
Il club ha sede a S. Gallo.
- Finalità** **Art. 2.** Il club è finalizzato alla promozione della partecipazione di giovani professionisti a gare e concorsi di carattere professionale e a programmi di promozione professionale.
Il club può in particolare:
a) sostenere gli sforzi per una preparazione mirata della squadra svizzera alle gare ed agevolare le condizioni durante lo svolgimento delle gare stesse;
b) contribuire ad aumentare l'attrattività della squadra svizzera presso l'opinione pubblica;
c) favorire la conoscenza del paese che ospita le gare da parte dei partecipanti;
d) adottare o promuovere altre adeguate misure volte a promuovere la valorizzazione di professionisti capaci e la loro formazione.
- Collaborazione con la fondazione SwissSkills** **Art. 3.** Il club opera in stretta collaborazione con la "Fondazione SwissSkills".
Il club integra le attività della fondazione a propria discrezione e secondo la disponibilità di mezzi. Il supporto da parte del club avviene in linea di principio sussidiariamente.
- Adesione** **Art. 4.** L'adesione al club è aperta sia alle persone fisiche, sia alle persone giuridiche che siano disposte a sostenere le finalità del club.
- 1) Principio
- 2) Inizio e fine **Art. 5.** L'adesione decorre, dopo la presentazione della dichiarazione di adesione debitamente firmata, con l'accettazione da parte dell'organo competente.
Essa termina dopo l'avvenuta disdetta per iscritto da parte dell'associato/a ovvero, in caso di inadempienza agli obblighi previsti dagli statuti, in seguito a diffida mediante esclusione, al termine dell'anno successivo.
- 3) Diritti e doveri **Art. 6.** I soci vengono tenuti costantemente informati sulle attività del club e della squadra svizzera. I soci medesimi decidono insieme, all'unanimità, circa il metodo di esecuzione dei compiti del club.
I medesimi versano la quota associativa annuale. Essi non si assumono obblighi ulteriori.
- Organi** **Art. 7.** L'assemblea generale è l'organo supremo del club.
Essa elegge:
a) i membri del comitato direttivo, a capo del quale viene eletto il presidente;
b) l'organo di controllo;
c) su proposta del comitato direttivo, i soci onorari.
- 1) Assemblea generale
- 2) Delibere L'assemblea generale delibera inoltre riguardo a:
a) il resoconto annuale, conto annuale e bilancio, oltre che riguardo al resoconto dell'organo di controllo;
b) l'esonero degli organi incaricati dell'amministrazione e del controllo;
c) l'ammontare delle quote associative;
d) gli affari da prendere in esame da parte del comitato direttivo;
e) le richieste dei soci da prendere in esame;

- f) i ricorsi di cui all'art. 8 cpv. 3 dei presenti statuti;
- g) le modifiche agli statuti;
- h) lo scioglimento del club ovvero la sua fusione; il presupposto è l'approvazione da parte dei due terzi dei soci presenti.

L'assemblea dei soci si svolge con cadenza annuale rispettando un preavviso di 4 settimane per la sua convocazione. Essa delibera solamente su questioni comunicate entro e non oltre le due settimane precedenti lo svolgimento dell'assemblea stessa. L'assemblea può adempiere ai propri compiti mediante procedura di circolazione, qualora un quinto dei soci non sollevi obiezioni contro detta procedura.

Ciascun socio ha diritto al voto. Le votazioni e le delibere avvengono con voto palese per maggioranza dei soci presenti, salvo diversa decisione da parte di un quinto dei soci presenti. Il presidente partecipa alla votazione e il suo voto è decisivo in caso di parità di voti.

3) Comitato direttivo

Art. 8. Il comitato direttivo gestisce gli affari del club e definisce la politica da seguire negli affari stessi.

Esso si compone di un numero di soci da 7 a 9. Fatto salvo l'art. 7 cpv.2 lit. a, la sua durata in carica è di quattro anni.

Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera in materia di preventivo di spesa e prepara il resoconto annuale, il conto e il bilancio per l'assemblea dei soci;
- b) esegue le delibere dell'assemblea dei soci;
- c) delibera riguardo all'accettazione e all'esclusione di soci;
- d) rappresenta il club all'esterno del club stesso;
- e) emana i regolamenti necessari per la gestione degli affari, nella fattispecie riguardo a contabilità e finanze;
- f) si occupa di tutti gli affari che, in virtù dei presenti statuti, non vengano assegnati a un altro organo.

La delibera del comitato direttivo circa l'esclusione di un membro può essere presentata dal membro medesimo, mediante ricorso entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, all'assemblea dei soci.

4) Organo di controllo

Art. 9. Per gli oneri finanziari del club risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione.

Responsabilità

Art. 10. Für finanzielle Verpflichtungen des Clubs haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen.

Disposizioni finali

Art. 11. In caso di scioglimento del club, il capitale residuo dell'associazione, una volta assolti tutti gli obblighi, verrà assegnato alla "Fondazione SwissSkills" ovvero a un'altra persona giuridica esentata dalle tasse a causa di pubblica utilità ovvero a causa di uno scopo pubblico, la quale si sia posta una finalità analoga.


I presenti statuti sostituiscono quelli del 25 settembre 2004 e le disposizioni esecutive su di essi basate. Essi vengono applicati a decorrere dalla loro entrata in vigore con valore giuridico.

S.Gallo, 11 settembre 2012

Il Presidente:


Armin Lutz

L'attuario:


Steve Breuninger